

# **CAPITOLATO**

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente polizza è stipulata tra

e l'Ente

Contraente/Assicurato:

**Comune di Cuneo**

**Via Roma, 28**

**12100 Cuneo**

**P.Iva/CF: 00480530047**

**C.I.G. 469024509E**

**Effetto 31.12.2012**

**Scadenza 31.12.2015**

## DEFINIZIONI /GLOSSARIO

Nel testo che segue le Parti stabiliscono che si intendono accettate le sottoelencate definizioni:

<b>CONTRAENTE</b>	l'Ente, appartenente alla P.A., che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
<b>ASSICURATO</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche sotto indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari;</li><li>▪ gli Amministratori, ovvero qualsiasi persona che sia collegata all'Ente Contraente in forza di un mandato; sono compresi gli Amministratori delle Istituzioni Comunali;</li><li>▪ qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente o sia a questo collegata da rapporto di servizio; si intendono compresi: il Segretario Generale, il Direttore Generale, le persone in rapporto di servizio presso le Istituzioni Comunali.</li></ul>
<b>ISTITUZIONE COMUNALE</b>	Restano comunque escluse dal novero degli Assicurati, anche se persone fisiche, gli Appaltatori e Subappaltatori. Organismo strumentale dell'Ente Contraente per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale (art. 114 – comma 2° - D.Lgs. 18/08/200 n. 267)
<b>SOCIETÀ</b>	L'Impresa Assicuratrice/gli Assicuratori indicati nel frontespizio della presente polizza quale Società Delegataria, ovvero le eventuali Società coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile); convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto al R.U.I. (Isvap) di riferimento, al quale l'Impresa o gli Assicuratori, che stipulano la polizza, hanno affidato la emissione e la gestione del contratto
<b>PARTI</b>	L'Ente Contraente e la Società
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società ed eventualmente alle coassicuratrici
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla/e Società in caso di sinistro
<b>PERDITE PATRIMONIALI</b>	Il pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, subito da Terzi e che non sia conseguenza di Danno Corporale o Danni Materiali
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo fisso di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente

<b>SCOPERTO</b>	La percentuale di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente
<b>DANNO CORPORALE</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale
<b>DANNI MATERIALI</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>RETRIBUZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le retribuzioni lorde corrisposte nel periodo assicurativo a tutti i soggetti individuati nella assicurazione, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura; sono comprese quelle corrisposte ai soggetti in rapporto di servizio con le Istituzioni Comunali.</li><li>▪ Le indennità erogate agli Amministratori</li></ul>
<b>CLAIMS MADE</b>	Forma di assicurazione che vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione

## **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato come segue:

### **SEZIONE A:**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **SEZIONE B:**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

MASSIMALI DI GARANZIA

**COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

## SEZIONE A

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Ente Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

#### 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Ente Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio se stipulate direttamente dal Contraente. L'Ente Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni stipulate dagli Assicurati per il medesimo rischio. In caso di sinistro si richiama quanto stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile.

#### 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

#### 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle "retribuzioni" come definite.

Il premio annuo viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, (PARTE "B" – CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA) ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati consuntivi sulle retribuzioni, o il mancato pagamento della differenza dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata a.r., la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **5. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica anche certificata. Le comunicazioni possono essere effettuate per il tramite del consulente assicurativo incaricato.

## **6. PROVA DELLA ASSICURAZIONE**

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

## **7. VARIAZIONE PREMI**

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Ente Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Nel caso di **aggravamento di rischio** (art. 1898 del Codice Civile) l'Ente Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di **diminuzione del rischio** la Società sarà tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione da parte dell'Ente Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **8. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente Contraente o agli Assicurati in tutti i casi dubbi su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

## **9. ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, le spese saranno a totale carico della Società.

## **10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006), il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

## **12. COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETÀ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

## **13. DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA.**

13.1 Il contratto ha la durata indicata in frontespizio pari ad anni tre e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di tale periodo.

13.2 L'Assicurato si riserva la facoltà di richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, la Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza. La proroga potrà essere richiesta alla Società da parte dell'Ente contraente entro la data del 30/11/2015.

L'Ente contraente si impegna a versare il premio relativo al predetto periodo entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del medesimo periodo di proroga.

13.3 Il Contraente e la Società hanno facoltà di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da spedirsi alla Società o al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza.

## **14. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve avvenire con comunicazione alla Società di Assicurazione, o all'Agenzia a cui è stato assegnato il contratto, entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente sia venuto a conoscenza del sinistro, ovvero l'assicurato sia stato informato formalmente dell'evento dannoso.

Successivamente l'Assicurato dovrà fornire una informativa adeguata e regolare circa gli sviluppi del sinistro, trasmettendo alla Società, ogni ulteriore documento ed ogni notizia di cui sia venuto in possesso.

## **15. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Ente Contraente o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene, tuttavia, che la designazione di legali o tecnici sarà effettuata di comune accordo tra le parti, su richiesta dell'Assicurato, fermo restando in ogni caso che le spese sostenute entro i limiti di legge, come di seguito riportate, restano a carico della Società. In caso di definizione transattiva del danno da parte della Società, la Società medesima, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, si impegna a proseguire a proprie spese, in sede giudiziale penale della vertenza, nella difesa sia dell'Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica, fino all'esaurimento del gradi di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire il procedimento penale nei confronti degli assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quanto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **16. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Le Parti concordano che dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto:

- la Società può recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni dalla data di efficacia del recesso;
- l'Ente Contraente può recedere dal contratto con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, comunque avvenuto, la Società è tenuta a rimborsare all'Ente Contraente la parte di premio, al netto della sola imposta di assicurazione relativa al periodo di rischio non corso.

#### **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **18. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA (art. 1, comma 13, D.L. 6.7.2012 n. 95)**

L'Ente Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi delle vigenti norme, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria della presente polizza, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso di 15 giorni.



Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso anticipato la Società provvede ad emettere opportuno documento amministrativo riportante :

- Il rimborso della parte del premio annuo della polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto della imposta di assicurazione;
- L'incasso di un premio forfettario costituito dalla somma di:
  - a) un premio pari al 10% del premio residuo calcolato sino alla scadenza della prima rata annuale;
  - b) un premio pari al 10 % del premio annuo calcolato per ogni anno successivo di durata residua della polizza.

#### **19. CLAUSOLA DI GESTIONE**

La Società prende atto che l'Ente contraente ha affidato con proprio atto amministrativo (Determina n. 131/2012 – Settore Ragioneria) alla società Aon S.p.A. l'incarico di assistenza nella gestione del presente contratto assicurativo, in qualità di consulente la cui attività si esplica in affiancamento all'Ente contraente. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire anche per il tramite della Aon S.p.A. ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'ente contraente dalla Aon S.p.A.

La Società prende atto che il pagamento dei premi della presente polizza non avverrà per il tramite della società Aon s.p.a.

#### **20. INFORMAZIONE SUI SINISTRI – ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **21. LEGITTIMAZIONE**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

#### **22. DICHIARAZIONE DI EMISSIONE**

La presente polizza è stata emessa in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ in numero di 4 esemplari ad un unico effetto ed è formata da n. \_\_\_\_\_ pagine dattiloscritte.

La Società

L'Ente Contraente



## SEZIONE B

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

#### 2. ESTENSIONI DI COPERTURA

##### A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

##### B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

##### C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

##### D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;

2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
3. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
4. “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **E) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

#### **F) Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i.**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..

L’Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.

#### **G) Acquisizioni in economia**

Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L’assicurazione s’intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell’obbligazioni assunte dall’Impresa Cottimista.

### **3. LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIA**

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel paragrafo specifico della polizza. Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro par ad Euro 20.000 (ventimila).

Per accordo tra le Parti si conviene comunque che l’importo del risarcimento corrisposto dalla Società al terzo danneggiato sarà liquidato al lordo della franchigia stabilita nel contratto. A richiesta della Società l’Ente provvederà al rimborso dell’importo della franchigia.

### **4. RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE**

L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge;

- d) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- h) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- m) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente.

#### **5. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (FORMA CLAIMS MADE)**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività di anni 3 (tre) (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società nei tre anni successivi alla scadenza del contratto e, relativamente agli Assicurati – persone fisiche, comunque entro i tre anni dalla cessazione della carica e/o della funzione degli Assicurati stessi se tale cessazione si verifica prima della scadenza della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.

Per i sinistri denunciati alla Società durante il periodo di garanzia postuma il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà essere superiore al massimale aggregato annuo indicato nel capitolo specifico.

#### **6. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

**7. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

**8. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**9. SINISTRI IN SERIE**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.

La Società

L'Ente Contraente

---

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Ente Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

Art. 4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 5 - Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)

Art. 7 - Persone non considerate terzi

L'Ente Contraente

---

## **CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

### **A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **Condizioni operanti in base agli obblighi previsti dal DPR 207/2010**

L'Assicurazione riguarda la garanzia dei rischi professionali del dipendente incaricato della progettazione, secondo quanto previsto nella relativa parte dell'art. 270 del DPR 207/2010.

Sono fatti salvi gli obblighi di copertura assicurativa da attivarsi con emissione di certificati distinti, secondo le condizioni di estensione di garanzia, concernenti le attività di progettazione e di verifica, previste alla successiva lettera G).

Si intendono comprese:

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- i danni materiali e i danni corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

#### **Condizioni Aggiuntive**

- a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

### **B. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- b) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- c) per le attività professionali prestate dal Progettista in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- d) per le attività professionali prestate dal Progettista se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- e) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Progettista o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- f) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- g) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

### **C. PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000 e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000

#### **D. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

#### **E. DANNI ALLE OPERE**

La garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000 e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000.

#### **F. DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000 con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000.

#### **G. ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA**

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione ed all'attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010.



Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

La Società

L'Ente Contraente

---

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Ente Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche:

**B. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'Ente Contraente

---

## CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un

**PREVENTIVO ANNUO DI RETRIBUZIONI (COME DA DEFINIZIONE DI POLIZZA) PARI AD EURO 9.500.000,00**

Per accordo tra le Parti, non si effettua regolazione del premio sino ad € 9.500.000,00 di retribuzioni.

Il premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo annuo secondo quanto stabilito nelle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (art.4)**, solo sulle retribuzioni eccedenti € 9.500.000,00

## CONTEGGIO DEL PREMIO DELLA POLIZZA

<b>Retribuzioni annue preventivate</b>	<b>€ 9.500.000</b>
<b>Tasso pro-mille</b>	
Comprese le imposte di assicurazione, come stabilito nei termini di aggiudicazione della polizza	‰
<b>PREMIO ANNUO LORDO</b>	

Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

## LIMITI DI INDENNIZZO - MASSIMALI DI GARANZIA

1) L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e altre spese) sino alla concorrenza dell'importo massimo di:

**EURO 2.000.000,00 PER OGNI SINISTRO**

2) Il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare l'importo globale di:

**EURO 5.000.000,00 quale MASSIMALE AGGREGATO ANNUO**

La Società

L'Ente Contraente

## **SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale di cui al D.M. 123 del 12.03.2004)**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>ASSICURATO</b>	Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione
<b>AZIONE DI TERZI</b>	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione
<b>CONTROLLORE TECNICO</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	il soggetto di cui all'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
<b>DECRETO</b>	il D.M. 123 del 12.03.2004
<b>ESECUTORE DI LAVORI</b>	il soggetto di cui all'art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori
<b>FORZA MAGGIORE</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
<b>GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>LAVORI</b>	le attività di cui all'art. 3, commi 7 e 8 del D. Lgs. 163/2006
<b>LEGGE</b>	il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
<b>LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
<b>MANUTENZIONE</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento

<b>OPERE</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica
<b>OPERE PREESISTENTI</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i lavori assicurati
<b>PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
<b>PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione
<b>PROGETTISTA DEI LAVORI</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
<b>REGOLAMENTO</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
<b>SCHEDA TECNICA</b>	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
<b>SCHEMA TIPO</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004
<b>SCOPERTO</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato
<b>SOCIETÀ</b>	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa
<b>SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa
<b>STAZIONE APPALTANTE O COMMITTENTE</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 29 della Legge, committenti dei Lavori

## 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

## 2. ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **3. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, I genitori, I figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **4. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Fermo il massimale indicato all'art. 8, I costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### **5. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non comprende I danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### **6. DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per I quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

## **7. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

## **8. MASSIMALE DI ASSICURAZIONE**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

## **9. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

## **10. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

## **11. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **12. DICHIARAZIONI**

L'Assicurato/Contraente, dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 44 sino a 59 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ( art. 1892,1893 e 1894 Codice Civile ).

## **13. ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ( art. 1910 Codice Civile ).

#### **14. PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio entro 60 giorni decorrenti dalla data di effetto di ogni certificato; in caso di ritardato pagamento del premio l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento di tale premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

#### **15. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **17. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **18. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **19. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **20. FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **21. FORO COMPETENTE**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **22. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Società

L'Ente Contraente



**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano la copertura del dipendente incaricato della progettazione:

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 9 - Pluralità di assicurati
- Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 12 - Dichiarazioni

L'Ente Contraente

---

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94**

**SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

**SCHEMA TECNICA 2.1**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.		Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)	
Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)		C.F./P.I.	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Stazione appaltante		Sede	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Data prevista inizio lavori		Data prevista fine lavori	
Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)		
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	
<i>Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio</i>			
Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____			

La Società

L'Ente Contraente

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94**

**SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

**SCHEMA TECNICA 2.1 – bis Appendice di proroga**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.		Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)	
Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)			C.F./P.I.
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Stazione appaltante		Sede	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Data prevista inizio lavori	Data prevista fine Lavori	Data inizio proroga	Data fine proroga
Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)		
Data inizio copertura ass. prorogata		Data cessazione copertura ass. prorogata	
<i>Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio</i>			
Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____			

La Società

L'Ente Contraente

## **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

**(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)**

### **DEFINIZIONI/GLOSSARIO**

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>ASSICURATO</b>	Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
<b>SOCIETÀ</b>	L'Impresa Assicuratrice/gli Assicuratori indicati nel frontespizio della presente polizza quale Società Delegataria, ovvero le eventuali Società coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile); convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto al R.U.I. (Isvap) di riferimento, al quale l'Impresa o gli Assicuratori, che stipulano la polizza, hanno affidato la emissione e la gestione del contratto.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione
<b>CODICE APPALTI</b>	D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
<b>CONTRAENTE</b>	L'Ente appartenente alla P.A. – stazione appaltante, soggetto che stipula l'assicurazione
<b>CONTROLLORE TECNICO</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
<b>FORZA MAGGIORE</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
<b>FRANCHIGIA</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato
<b>GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
<b>MANUTENZIONE</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento
<b>OPERE</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura
<b>OPERE PREESISTENTI</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati

<b>PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
<b>PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione
<b>PROGETTISTA DEI LAVORI</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
<b>REGOLAMENTO</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
<b>SCOPERTO</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
<b>SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE</b>	l'importo massimo della copertura Assicurativa
<b>STAZIANTE APPALTANTE O COMMITTENTE</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 29 del Codice Appalti, committenti dei lavori
<b>VERIFICATORE</b>	Il soggetto incaricato dell'attività di verifica

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1. DICHIARAZIONI**

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- b) l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

### **2. ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

### **3. PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6) lett. a) sempreché il relativo premio sia stato pagato entro 60 giorni di mora decorrenti dalla data di effetto di ogni certificato; in caso di ritardato pagamento del premio l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento di tale premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. c).

#### **4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E/O CONTRAENTE**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

#### **6. DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 16.

#### **7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Non si applica alla presente Assicurazione.

#### **8. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

#### **9. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica anche certificata. Le comunicazioni possono essere effettuate per il tramite del consulente assicurativo incaricato.

#### **11. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006), il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

### **13. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
- d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
  - rovina totale o parziale delle opere stesse;
  - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

### **14. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **15. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**



L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **16. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - (FORMA CLAIMS MADE)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

#### **17. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

#### **18. MASSIMALE DI ASSICURAZIONE**

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

#### **19. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per gli Assicuratori di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

#### **20. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Ente Contraente o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene, tuttavia, che la designazione di legali o tecnici sarà effettuata di comune accordo tra le parti, su richiesta dell'Assicurato, fermo restando in ogni caso che le spese sostenute entro i limiti di legge, come di seguito riportate, restano a carico della Società. In caso di definizione transattiva del danno da parte della

Società, la Società medesima, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, si impegna a proseguire a proprie spese, in sede giudiziale penale della vertenza, nella difesa sia dell'Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica, fino all'esaurimento del gradi di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire il procedimento penale nei confronti degli assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quanto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **21. PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata nel certificato, sempreché il relativo premio sia stato pagato entro 60 giorni di mora decorrenti dalla data di effetto del certificato stesso; in caso di ritardato pagamento del premio l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento di tale premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

### **22. FACOLTÀ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA ESTERNO**

La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

### **23. CLAUSOLA DI RACCORDO**

Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.

La Società

L'Ente Contraente

---

### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 22 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

L'Ente Contraente

---

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell'art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, secondo le caratteristiche indicate agli articoli 56 e 57 DPR 207/2010, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa.

<b>Assicurato (Verificatore Interno)</b>	<b>Via /P.zza numero civico</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>
<b>Stazione appaltante</b>		<b>Sede</b>	
<b>Descrizione opera</b>		<b>Luogo di esecuzione</b>	
<b>Data prevista inizio lavori</b>		<b>Data prevista fine lavori</b>	
<b>Costo complessivo previsto opera</b>		<b>Somma assicurata</b>	
<b>Data di efficacia dell'Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico)</b>			

Luogo e data, \_\_\_\_\_

L'Ente Contraente

\_\_\_\_\_